

—
ANCONA
STAB. TIP. BUON PASTORE
1926



11 agosto 1925.
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 6 luglio 1925
e modificato nell'articolo 8 con deliberazione pro - consiglio

REGOLAMENTO EDILIZIO



COMUNE DI ANCONA

**ESAME DEI
PROGETTI**

L'Autorità municipale prenderà in esame il progetto consultando, se del caso, la Commissione igienico-edilizia e le altre Commissioni od Enti competenti e ne comunicherà l'esito al proprietario.

Art. 2

I lavori non potranno essere intrapresi se prima non si sarà ritirata la dichiarazione di tale nulla osta; e del pari non si potranno, senza nuova dichiarazione di nulla osta, apportare varianti in corso di lavoro, ai progetti approvati.

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune di Ancona un'opera edilizia, tanto di costruzione, come di demolizione anche nei fabbricati esistenti o nei muri di recinto, od anche voglia solo tinteggiare facciate o collocare mostre, insegne, iscrizioni, chioschi, e simili, escluse soltanto le ordinarie piccole riparazioni dei fabbricati, deve farne denuncia all'Autorità comunale, presentare alla stessa il relativo progetto per ottenere dal Sindaco il nulla osta alla esecuzione e dichiarare di aver preso cognizione delle norme relative risultanti dai regolamenti comunali e da quello edilizio in particolare. Dovrà dichiarare inoltre entro quale termine egli intende di eseguire ed ultimare la costruzione, termine che potrà eventualmente essere dall'Amministrazione modificato nell'interesse del pubblico.

**DOMANDA DI
NULLA OSTA**

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I.

non è una legge nazionale



**RIGUARDI
ARTISTICI
E STORICI
SOSPENSIONE
DEI LAVORI**

Per le opere interessanti i monumenti o edifici di pregio artistico considerati dalla legge 12 giugno 1902 n. 185, devono, oltre alle disposizioni generali di cui al presente regolamento, osservarsi anche le disposizioni speciali degli articoli 10 e 11 della legge sopra citata.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, dovrà esserne dato immediato avviso al Sindaco che ordinerà i

Art. 4

In caso di inosservanza del disposto degli articoli 1 e 2, il Sindaco può far sospendere le opere arbitrariamente in tutto o in parte, o comunque non regolamentari, salvo provocare dal proprietario la facoltà di demolirle a spese del proprietario e salvo quei provvedimenti immediati che sono nelle sue attribuzioni a tenore della legge comunale e provinciale.

Art. 3

Non è passibile di procedimento contravvenzionale l'inizio delle opere prima di aver riportato il nulla osta, esclusivamente nei seguenti casi:

a) modificazioni interne agli edifici industriali;

b) provvedimenti urgenti di sicurezza;

c) quando l'Autorità comunale abbia lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni dalla presentazione della denuncia, senza dare alcuna comunicazione circa l'esito dell'esame del progetto di cui sopra, salvo però sempre il disposto dell'art. 4.

Nei casi, di cui al comma a) e b) resta fermo l'obbligo al proprietario dello stabile di presentare, contemporaneamente all'inizio delle opere, la denuncia delle stesse, ed in tutti i casi, quindi anche per quello considerato dal comma c), di ottenere la dichiarazione di nulla osta, e di attenersi strettamente a tutte le disposizioni in vigore nonché alle eventuali speciali prescrizioni date nell'interesse nel pubblico decoro.

Le denunce per l'esecuzione delle opere edilizie di cui agli articoli 1 e 2, nonché quelle per varianti a progetti già autorizzati, devono essere corredate dai relativi disegni e dalla de-

**DENUNCIE
MODULI**

Art. 7

In caso di inosservanza, potrà il Sindaco revocare il nulla osta concesso, e ingiungere la riforma delle opere eseguite, od anche provocarne la demolizione a sensi dell'art. 3.

Il nulla osta da parte dell'Autorità comunale alla esecuzione di opere edilizie, costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonerà il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

**EFFETTI DEL
NULLA OSTA**

Art. 6

Quando si tratta di ricostruzioni o riforme di edifici esistenti, potrà l'Autorità comunale dare il nulla osta per l'esecuzione a progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti migliorie, ancorchè in esse non siano state rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

ECCEZIONI

Art. 5

PRESCRIZIONE RELATIVE AL NULLA OSTA

CAPITOLO II.

provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.
Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi storici ed artistici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente. L'elenco di tali edifici trovati depositato presso gli uffici comunali, a libera consultazione degli interessati.

nuncia di tassa daziaria, secondo le disposizioni, vigenti e con- tenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni d'acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque piovanti, secondo il disposto dei Regolamenti Comunali.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti di nuova fabbrica devono corredarsi anche della corrispondente concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, caffè e luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire, o dell'industria che si vuole esercitare, nonché la determinazione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi, ecc. e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che potrebbero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi; per il che dovranno ottenere la preventiva approvazione del comando dei civici Pompieri.

Per teatri e luoghi di pubblico ritrovo, nonché per gli stabilimenti di industrie nocive o pericolose, si deve produrre la prova di aver riportato le prescritte approvazioni e nulla osta da parte delle altre Autorità competenti.

I progetti di opere di pregio artistico o storico devono corredarsi del corrispondente nulla osta od approvazione da parte del locale Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti.

I disegni dovranno presentarsi piegati in formato protocollo (cm. 21 x 31) e saranno in scala non minore di 1/100 per insieme e di 1/20 per i dettagli.

Essi dovranno essere forniti almeno delle quote principali. Per le fabbriche nuove e in tutti quei casi nei quali venga richiesto, i progetti dovranno contenere la planimetria della

Disegni

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in conformita' ad una strada aperta o da aprirsi in conformita' al Piano regolatore, il proprietario deve esattamente attenersi, senza veruna sporgenza neppure di zoccoli, ai punti fissi di linea e di livello che il suo obbligo di comandare in tempo utile, addivendo alla firma di un apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta entro 25 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9

Solo allorché trattasi di opere di lieve momento e non visibili dall'esterno oppure di piccoli ampliamenti o restauri di case coloniche, come pure della costruzione di piccoli fabbricati da esse dipendenti (ovili, porcili, pollai, forni ecc.) basterà una domanda esplicativa firmata dal proprietario e dall'esecutore dell'opera, riservato tuttavia il diritto dell'Autorità comunale di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguire e la firma del tecnico competente.

Solo allorché trattasi di opere di lieve momento e non visibili dall'esterno oppure di piccoli ampliamenti o restauri di case coloniche, come pure della costruzione di piccoli fabbricati da esse dipendenti (ovili, porcili, pollai, forni ecc.) basterà una domanda esplicativa firmata dal proprietario e dall'esecutore dell'opera, riservato tuttavia il diritto dell'Autorità comunale di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguire e la firma del tecnico competente.

Per le costruzioni rurali e per quelle di modesta esigenza tecnica od artistica che non comportino responsabilità di calcolo nelle strutture, a meno che non sia disposto diversamente da apposita legge, potrà essere ammessa la firma di altro tecnico.

b) dell'esecutore che dovrà essere un tecnico od un capomastro di capacità pratica comprovata da documenti o notorietà del Regno od autorizzato a norma di legge.

a) del Direttore delle opere il quale dovrà essere un ingegnere od architetto laureato in una delle scuole d'applicazione del Regno od autorizzato a norma di legge.

Le denunce dei tipi in genere debbono portare la firma del proprietario o del suo legale rappresentante.

Per le opere edilizie le denunce ed i tipi dovranno inoltre portare la firma:

Art. 8

Le denunce dei tipi in genere debbono portare la firma del proprietario o del suo legale rappresentante.

COSTITUZIONE

La Commissione igienico-edilizia è composta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede e da sei membri nominati dal Consiglio Comunale e scelti tra persone di riconosciuta capacità tecnica ed artistica.

Tali commissari restano in carica due anni e si rinnovano per metà in ogni anno. Alla fine del primo anno dopo la nomina generale, la rinnovazione della metà si farà per sorteggio, successivamente per anzianità. I commissari scaduti sono rieleggibili.

La Commissione è assistita dall'ingegnere Capo e dall'ufficiale sanitario del Comune e da un altro impiegato comunale che finge da segretario.

Art. 11

COMMISSIONE IGIENICO - EDILIZIA

CAPITOLO III.

VALIDITÀ DEL NULLA OSTA

Qualora entro un anno della presentazione della denuncia di cui all'art. 1, le opere non siano state iniziate o, se iniziate, siano rimaste sospese per oltre sei mesi, la denuncia stessa si riterrà come non avvenuta, e però le opere non potranno essere intraprese o continuate se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

Il nulla osta dovrà essere costantemente tenuto nel cantiere di lavoro.

Art. 10

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti colla strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manuali ed attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese del suddetto verbale.

CONVOCAZIONE

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno.

Art. 12.

COMPETENZA

La Commissione interpretando il presente regolamento dà parere:

1. — sui piani di ingrandimento o di abbellimento della città;
2. — su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, da questo o da altro Regolamento assoggettati all'approvazione o nulla osta municipale;
3. — in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene ed il pubblico decoro: anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

I progetti devono essere previamente esaminati dall'Ufficio Tecnico municipale e da quello di Igiene che li presenta alle Commissione con una relazione.

Art. 14

I progetti approvati dalla Commissione portano la data del verbale di approvazione, il timbro della Commissione e la firma di un membro di essa.

Art. 15

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato alcuno dei suoi membri, questi non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso,

INCOMPATIBILITÀ

CAPITOLO IV.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 16

Chiunque voglia eseguire opere edilizie in fregio a vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, deve chiudere il luogo destinato all'opera verso dette vie o spazi pubblici con un recinto di aspetto decoroso, alto almeno m. 2,50 costruito secondo le linee e le modalità prescritte dall'Autorità comunale, salvo che all'impianto ostino ragioni di viabilità, nel qual caso si provvederà a sensi dell'articolo seguente.

Quando sia necessario per l'esecuzione di qualunque lavoro l'occupazione temporanea o la manomissione di suolo pubblico, il costruttore deve prima ottenere licenza dall'Autorità municipale, a tenore delle disposizioni date dal vigente Regolamento di polizia stradale e dal Regolamento locale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentandone domanda all'Autorità Comunale con la indicazione precisa della località, estensione e durata dell'occupazione, e procedendo in concorso coi funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali di sistemazione stradale, che verranno compresi nel recinto o comunque occupati o manomessi. Deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, nonché di una somma da determinarsi caso per caso dall'Autorità comunale, a titolo d'anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale, a tenore dell'art. 27, ed anche degli eventuali danneggiamenti subiti dalla strada per eccessiva usura subita dalla stessa per causa della costruzione.

L'occupazione non deve durare oltre il termine stabilito nella licenza.

In caso di necessità di prolungare l'occupazione oltre il

RECINTO

**Occupazione
stradale**

Pagamenti

Termine

È però riservata al proprietario della fabbrica per la quale serve il recinto, la facoltà d'apporvi, senza compenso, avvisi od pubblicità.

Regolamento vigente, applicandovi gli appositi quadri per la citato direttamente o a mezzo di gestione a sensi dello speciale vie o spazi pubblici per il servizio delle affissioni da esso esercitate della costruzione, dei recinti come sopra concessi e verso dove alcun compenso, ma senza pregiudizio delle esigenze eventuali della costruzione, senza cortispon-

AFFISSIONI

Art. 17

Il Comune ha sempre la facoltà di usare, senza cortispon-

stesso. cipe due giorni prima di incominciare la costruzione del recinto zione, deve il proprietario darne avviso all'Ufficio tecnico mun- venisse a rinchiusura qualche lampada pubblica illuminata. Accadendo che il recinto, secondo la già ottenuta licenza, o pericolo di fughe. e di diramazione del gas od acqua. ed ogni conseguente danno lavori nell'intento di prevenire ogni guasto ai tubi di condotta del gas e dell'acquedotto affinché le stesse possano sorvegliare i fabbrica, il proprietario deve inoltre darne avviso alle aziende bico, sia per fare escavazioni, sia per piantare assiti o ponti di-

Illuminazione pubblica

Prima di manomettere per qualsiasi ragione il suolo pubblico, sia per fare escavazioni, sia per piantare assiti o ponti di-

compenso, in base alla vigente tariffa per lavori comunali. A questi ultimi è fatto obbligo di prestarvisi dietro congruo appaltatori suindicati. vori di rottura e ricostruzione, rivolgersi ai suddetti agenti od amministrazioni, dovranno, per la esecuzione degli accennati lavori, tanto i privati, quanto le pubbliche gas, ecc.

In conseguenza di che, tanto i privati, quanto le pubbliche gas, ecc. lecito di praticare aperture sulle strade per conduttore di acqua, per la manutenzione delle strade selciate e delle chiaviche, sarà A nessuno, all'infuori degli agenti od appaltatori comunali nuova domanda di licenza.

termini suddetti, deve il costruttore presentare in tempo utile

Manomissione del suolo pubblico

Impianti acqua, gas, ecc.

Quando nel manomettere il suolo il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per

MANUFATTI

Art. 19

Quando si tratta di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Autorità, essere esonerato dall'obbligo di costruzione del recinto ed autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito, l'Autorità municipale non possa permettere che venga ingombrata col recinto alcuna parte del suolo pubblico; nella quale contingenza, il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termine degli articoli 21 e 23 del presente regolamento ed a seconda delle migliori norme dell'arte alla tutela della pubblica sicurezza.

Divieto

a) quando si tratta di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Autorità, essere esonerato dall'obbligo di costruzione del recinto ed autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

eccezione:

Al disposto del primo comma dell'articolo 16 si può fare

ESSENZIONE

Art. 18

Le porte che si praticano nei recinti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

1. — Il nome ed il cognome del proprietario e della pubblica amministrazione dalla quale il lavoro dipende;

2. — Il nome ed il cognome del direttore dei lavori;

3. — Il nome ed il cognome del costruttore od imprenditore.

E' inoltre obbligo del proprietario di tenere affissa all'ingresso del cantiere di costruzione od in altro luogo ben visibile una tabella chiaramente leggibile nella quale sia indicato:

insegne che ribettano unicamente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato medesimo semprechè tali avvisi od insegne insieme non occupino più di un terzo della facciata del recinto

PONTI
DI FABBRICA

SEGNALI

SEGNALI

Art. 20

I recinti od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, da mantenersi accesa dal cader del giorno a mattina, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, per cura di chi fabbrica.

Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata.

non danneggiarli e darne contemporaneo avviso alle imprese proprietarie per provvedimenti del caso.

PONTI DI FABBRICA

Art. 21

Quando non sia permessa la costruzione del recinto, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio, non può essere costruito ad una altezza minore di tre metri, misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve essere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Trattandosi di ponti a sbalzo, l'altezza sul piano di strada non potrà essere inferiore a m. 4 misurati come sopra.

Art. 22

Nel riformare o riparare i fabbricati o parti di essi, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rinnovare ogni pericolo e recare il minor incomodo possibile ai terzi.

Art. 23

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Per ponti ordinari, si osserveranno le norme seguenti:

Per una altezza superiore a m. 8, oo i ritzi saranno com-

INGOMBRI

Non è permesso ingombrare le vie e spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.
Solo in caso di assoluta necessità potrà l'Autorità municipale concedere il deposito temporaneo di materiali con quelle

Art. 25

Verso la pubblica via è vietato l'abbassamento di materiali di demolizione. Quando ciò sia reso assolutamente necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi devono venir calati entro recipienti o per appositi condotti, o col rattere di corde od altri mezzi precauzionali.

DEMOLIZIONI

Art. 24

Inoltre, i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno stretto obbligo = per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse = di attivare tutte le previdenze ed i migliori sistemi di scienza e di pratica, per evitare qualunque causa di danno agli operai ed alle persone ed alle cose in genere, con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzeria, mezzi provvisori e simili.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o altrimenti, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

L'Autorità municipale potrà prescrivere tutte quelle opere che crederà necessarie per meglio garantire la sicurezza della ponteggiatura.
Nella disposizione dei ponti di servizio si deve sempre lasciare sussistere il ponte immediatamente inferiore a quello sul quale si lavora.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o altrimenti, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

RIPRISTINO STRADALE

INTERRUZIONE

TERMINE

norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di polizia - stradale e del precedente art. 16, nonché del regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 26

Tutte le opere edilizie e specialmente quelle di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricanti verso spazi pubblici devono incominciare appena stabiliti i recinti e gli occorrenti ponti di servizio e continuare senza interruzione in modo da essere compiute nel più breve termine possibile ed in ogni caso nei termini prescritti dall'Autorità Comunale. (Vedi art. 1).

TERMINE

Nei casi in cui il proprietario sia, per qualsiasi ragione, costretto ad interrompere l'esecuzione delle opere, egli deve tuttavia far eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, previa notifica od accordi coll'Autorità comunale. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, il Sindaco provvede per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra, a termine degli articoli 151 della legge comunale e provinciale e 76 della legge sui lavori pubblici.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere sarà in facoltà dell'Autorità comunale di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

Art. 28

Chi fabbrica deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, i recinti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro, a tutta sua cura e spese.

RIPRISTINO STRADALE

TAGLIAFUOCO

Quando una parte di un fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od officio, le due parti dovranno essere separate da muro di tagliafuoco elevato sopra il tetto di almeno

Art. 32

Tutti i locali destinati a deposito di materie infiammabili, salvo le disposizioni dei regolamenti o leggi speciali, devono essere costruiti con materiali incombustibili (esclusa in modo assoluto ogni struttura in cui entri il legname), chiusi con seramenti in metallo od in legno rivestito sulle due faccie da lamiera metallica, ed avere un'apertura per cui entri luce diretta, e si dovrà per esse ottenere speciale nulla osta dall'Autorità comunale.

INFAMMABILI

MATERIE

Art. 31

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in piena conformità ai progetti approvati, e secondo le migliori norme dell'arte, ed avere tutti i requisiti necessari, accio riesca solida, igienica decorosa, ed atta alla sua destinazione.

GENERALI

NORME

Art. 30

SOLIDITÀ DEI FABBRICATI E NORME PER LA LORO SICUREZZA.

CAPITOLO V.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite per cura dell'Amministrazione comunale a totale spesa del proprietario pel quale fu fatta la manomissione, che dovrà rionderla entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, versandone alla Cassa comunale l'importo, quale risulterà alla liquidazione dell'ufficio tecnico municipale.

**RIMBORSO
SPESA**

Art. 29

**INDUSTRIALI
CAMINI**

**CANNE
DEL FUMO**

FUMAIOLI

CAMINI INDUSTRIALI

I camini industriali devono essere collocati a distanza non minore a m. 6 dalla pubblica via, essere muniti di parafuimino ed innalzarsi almeno un metro al di sopra del culmine dei tetti esistenti in un raggio di m. 15.

Art. 36

È vietato costruire od applicare canne di camino o di stufa, di forno o di latrina ecc. alle facciate visibili dalla pubblica via, a meno che non costituiscono un motivo decorativo.

Art. 35

Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solajo od altra parte di fabbrica, che possa incendiarsi, questi tubi saranno di materiale incombustibile e dovranno nel loro passaggio essere muniti di controcanna con uno spazio vuoto non minore di m. 0.04 fra canna e controcanna.

Tanto i focolari quanto le bocche, le canne ed i tubi di camini, di stufa o di forno, non si possono immediatamente appoggiare su impalcature né adossare a travi od a pareti di legno, ma devono essere separati da un massiccio di muro della grossezza di almeno centimetri quattordici.

Art. 34

I fumaioli ordinari dovranno esalare il fumo al di sopra dei tetti e non possono in nessun caso sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di un metro dal muro frontale; essi saranno inoltre possibilmente di uniforme modello e convenientemente aggruppati pel loro migliore aspetto. Anche le così dette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.

Art. 33

m. 0.60 e le aperture comunicanti, munite di porte in ferro o foderate di lamiera.

FUMAIOLI

CANNE DEL FUMO

Le fronti delle case ed edifici in genere, prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da queste visibili, devono con speciale riguardo alla loro ubicazione - corrispondere alle

Art. 38

OPERE ESTERIORI DEI FABBRICATI

CAPITULO VI.

SPORGENZE DEI
BALCONI E
DELLE GORNICI

Le spese relative devono essere rifuse dal proprietario dello stabile a norma di legge.

L'Autorità municipale, in base alla relazione dell'ufficio stesso, fa intimare se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina, o di sospendere i lavori mal condotti, salvi tutti quegli altri provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica.

L'ufficio tecnico non potrà in nessun caso prestarsi a visitare nell'interesse dei privati, salvo per richiesta corredata dal parere scritto di un tecnico e previo deposito per le eventuali spese di trasferte.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio o manufatto minacci rovina, e che dei lavori siano condotti in modo da destare fondate preoccupazioni, nei riguardi della sicurezza pubblica, ne viene fatta constatazione a cura dell'ufficio tecnico, il quale indica al proprietario od a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendersi.

MINACCIA
DI ROVINA

Art. 37

Il vapore che si scarica dai motori o da altri apparecchi a vapore ed i gas, provenienti dalle motrici a gas devono scaricarsi a mezzo del cammino del fumo, od altrimenti a mezzo di appositi tubi per i quali valgono le disposizioni dei cammini di cui a questo stesso articolo.

Vapori e gas

esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

Non è permessa la costruzione di latrine esterne, né la conservazione di quelle già esistenti, quando riescano comunque visibili da spazi pubblici.

I muri che comunque fossero visibili da spazi pubblici debbono essere convenientemente intonacati, stuccati, e tinteggiati o comunque rifiniti a regola d'arte.

Qualora, nel caso di sventramenti o di altre sistemazioni della viabilità o dell'edilizia cittadina, un fabbricato venga a trovarsi su di una via o piazza di importanza maggiore a quella sulla quale si trovava precedentemente, il proprietario dovrà in relazione modificare e migliorare la sua decorazione.

Lo stesso obbligo è fatto per quei fabbricati che, per aumentata importanza delle vie o piazze nelle quali prospettano non rispondessero più al decoro delle vie e piazze stesse. Essi dovranno essere modificati e migliorati convenientemente entro un congruo termine da fissarsi dall'Amministrazione comunale ed in ogni modo, per quelli che si trovano attualmente nelle dette condizioni, entro tre anni dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 39

SPORGENZE DEI BALCONI E DELLE CORNICI
I balconi e terrazzini verso gli spazi pubblici, salve soltanto le eccezioni, che, per speciali ragioni architettoniche, l'Autorità comunale credesse di ammettere, devono aprirsi ad una altezza non inferiore a m. 4,20 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano della loro soglia, e non possono avere uno sporto maggiore di m. 1,00 dalla linea di proprietà. La costruzione dei balconi e terrazzini può essere vietata in vie larghe meno di m. 6, ed in tali casi è pure in facoltà dell'Autorità comunale di limitare lo sporto della cornice di gronda.

**ALTRE
SPORGENZE**

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di m. 0,10 sull'area stradale.

Lo zoccolo non potrà mai occupare nessuna parte dell'area stradale, né avere sporti sull'area medesima.

È però in facoltà della Giunta Municipale, di accordare speciali concessioni a deroga dei precedenti disposti, tanto rispetto agli sporti, quanto riguardo all'occupazione del suolo pubblico, ove ricorrano circostanze speciali, a suo esclusivo giudizio, sentita la Commissione igienico-edilizia.

Art. 40

**NORME
COSTRUTTIVE
DEI BALCONI**

Pei balconi prospicienti nel pubblico suolo è vietato l'uso del legname o della muratura in laterizi.

I lastroni dovranno essere di pietra o cemento armato.

Art. 42

Le persiane o sportelli di finestre che si aprono esternamente debbono essere muniti di solide serrature e di opportuni mezzi di fermata.

SERRAMI

Art. 43

Tutte le aperture di porte e botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che essi abbiano anche lo scopo di servire da mostre di negozio e siano costruite con cautele speciali, onde non riescono incomodi e pericolosi, e salvo i casi in cui l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza.

Anche le finestre del piano terreno che hanno davanzali alti dal suolo meno di m. 2,20, non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la pubblica via.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili.

Grondale

ABBAINI

Gli abbaini, quando non hanno logico collegamento colla decorazione della fronte, non devono essere visibili dalla pubblica via.

Il tetto dei fabbricati verso le vie ed altri spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù, deve essere munito di un canale di materiale impermeabile d'ampiezza sufficiente a contenere e sfogare le acque piovane.

La stessa disposizione deve osservarsi anche per i tetti verso i cortili ove prospettino fabbricati di abitazione.

Art. 46

Le finestre per i sotterranei devono essere aperte negli zoccoli e nelle soglie delle aperture e munite di opportune difese in pietra o metallo.

Sono tollerabili i lucernari nei marciapiedi o sul suolo stradale per le case che già ne vanno munite finchè rimangono nelle condizioni attuali le fronti delle medesime; è però fatto obbligo ai possessori di costruirle in lastre di pietra resistente od in ferro o ghisa con fori oblungi, di larghezza non eccedente due centimetri e mezzo, ed ortogonali alla direzione del marciapiede o della strada.

FINESTRE DEI
SOTTERRANEI

Art. 45

Gli infissi da applicare alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende, verande, ecc., devono essere di disegno previamente approvato dall'Autorità comunale ed applicati in modo da non deturpare le linee architettoniche e non produrre troppo vivo contrasto col resto del fabbricato, a giudizio dell'Autorità comunale.

INSEGNE,
VETRINE ECC.

Art. 44

A queste prescrizioni sono soggette anche le aperture di porte, botteghe e finestre già esistenti.

Dal canale suddetto poi le piovine devono essere condotte, a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali di materiale impermeabile sino agli appositi canali sotterranei per sfogare nelle fogne.

I tubi verticali di cui sopra, possono essere internati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore però, nella parte prospiciente la strada, per un'altezza non minore di m. 3.00 misurata dal piano stradale, dev'essere internata nel muro oppure costruita in ghisa.

A queste prescrizioni sono soggette anche le case esistenti.

Art. 47

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovine verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di m. 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiede.

Art. 48

Effettuandosi la costruzione, ricostruzione o riparazione di un edificio o muro di cinta prospiciente su di una piazza o via, i proprietari dovranno a loro spese costruire il marciapiede e pavimentare i portici, con le dimensioni e materiali già adottati nella via stessa, o secondo che verrà dall'Autorità municipale indicato.

La larghezza dei marciapiedi sarà determinata dall'Autorità municipale in relazione all'ampiezza della strada.

Compiuto il marciapiedi il proprietario ha l'obbligo di farne immediata consegna al Municipio, il quale da quel momento provvederà alla necessaria manutenzione dopo averne riconosciuta la buona e regolare costruzione come al 1° e 2° comma.

TENDE

Nell'esterno dei pubblici negozi le tende per riparo dal sole dovranno essere poste all'altezza non minore di m. 2.50, misurata

Art. 53

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni, occorrendo anche a colori, per l'approvazione dell'Autorità municipale.

ORNAMENTI

Art. 52

Qualora le tinteggiate dei muri di cinta o di prospetto di fabbriche non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità municipale potrà prescrivere entro un congruo termine che venga eseguita nuova tinteggiatura.

Le fronti esterne e gli infissi degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

TINTE

Art. 51

Coloro che, alla data del presente Regolamento, si trovino a non aver provveduto o aver provveduto in modo difforme da quanto è disposto nei precedenti articoli, saranno invitati ad osservare le prescrizioni nel termine da stabilirsi dall'Amministrazione e salva l'esecuzione di ufficio in danno dei contraventori in caso di inadempimento.

Art. 50

Quando il proprietario non provvede alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente, esse verranno eseguite dal Comune di ufficio ed in danno del proprietario stesso.

Art. 49

dal punto esterno di sporto, avvertendo che la sporgenza non potrà sorpassare la larghezza del marciapiedi o quella che in mancanza di marciapiedi verrà fissato dall'autorità comunale.

Art. 54

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

MANUTENZIONE

L'altezza dei fabbricati da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi è determinata dalla larghezza delle vie o spazi pubblici su cui si innalzano e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano.

A tale effetto la città è divisa in due zone:

a) zona interna che comprende la parte di città delimitata a mezzogiorno e levante dal muro della vecchia cinta daziaria che dall'ex Barriera Nazionale, in prossimità del principio del cavalcavia ferroviario, passando lungo la strada delle Due Barriere arrivava all'ex Barriera Castelhardo, proseguiva fino a Porta Ripulsa e si immedesimava coi bastioni che dalla Cittadetta scendono all'ex Porta Cavour e risalgono fino a Monte Cardeto;

b) zona esterna che comprende tutta la rimanente parte della città ed i suoi ampliamenti.

Nella zona interna sulle vie o spazi aventi larghezza maggiore di m. 15,00 l'altezza massima dei fabbricati sarà di m. 26,00; non dovrà eccedere i m. 22,50 sulle vie da oltre m. 12 a 15 di larghezza; i m. 19,50 sulle vie larghe da m. 8 a 12; i m. 15 su

Art. 55

ALTEZZA DELLE CASE - CORTILI

CAPITOLO VII.

ECCE

quelle da m. 6.50 ad 8 ed i m. 11.00 sulle vie larghe meno di m. 6.50.

Nella zona esterna sulle vie o spazi aventi larghezza maggiore di m. 15 l'altezza massima dei fabbricati sarà di m. 22.50; non dovrà eccedere una volta e mezzo la larghezza delle vie quando queste siano inferiori ai m. 15.

In ogni caso però l'altezza del fabbricato potrà raggiungere i m. 11.

Art. 56

Le regole che limitano l'altezza delle case non si applicano agli edifici pubblici o destinati al culto, per i quali il Sindaco, sull'avviso della commissione edilizia, potrà permettere quell'altezza che sarà giudicata conveniente.

È pure in facoltà del Sindaco di permettere, sempre su conforme parere della Commissione igienico-edilizia, in casi speciali, che vengano eccedute le sovraslabilitate altezze con frontespizi, lucernari, belvedere, abbaini isolati od altre parti puramente ornamentari e non abitabili le quali ultime non occupino più di metà della fronte dell'edificio.

Ogni altra deroga alle norme per l'altezza dei fabbricati non può essere consentita che dal Consiglio comunale, previo esame del parere della Commissione edilizia, e solo per edifici di particolare importanza artistica od interesse edilizio.

Art. 57

La larghezza delle vie o tronchi di vie è quella risultante dall'elenco ufficiale depositato negli uffici del Comune.

Art. 58

L'altezza della fronte di una casa si misura dal piano di spiccatore, corrispondente alla quota presa nel punto di mezzo del fabbricato, fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, comprendendo, cioè nella misura il cornicione di gronda e l'attico,

ECCEZIONI

**COSTRUZIONI
ARRETRATE**

Chi intende fabbricare in arretrato alla linea stradale, dovrà mantenere la facoltà parallela a detta linea, o in caso diverso dovrà adottare una disposizione, che - a giudizio della Commissione igienico-edilizia - si uniformi ai concetti informativi del Piano regolatore, specialmente nei riguardi dell'estetica.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, giusta il disposto dell'art. 55, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

L'arretramento di cui sopra importa l'obbligo di provvedere a decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, pel fatto dell'arretramento, rimangano offerti alla pubblica vista.

Quest'ultima norma è anche applicabile a chi voglia costruire un fabbricato isolato in un'area confinante col muro di attacco di un altro fabbricato.

Qualunque casa isolata sarà costruita ad una distanza da tutti i confini dell'area annessa non inferiore a metri tre ed in ogni caso di almeno un quarto dell'altezza della costruenda casa. Ove la costruzione dovesse sorgere in prossimità di altro fabbricato si dovrà in ogni caso lasciare libero tra i due fabbricati uno spazio per la larghezza uguale almeno ad un quarto della somma delle due altezze di detti fabbricati.

Art. 59

Case isolate

Le case attualmente esistenti possono conservare un'altezza superiore alla massima fissata dal presente Regolamento, purché non vi si facciano soltanto lavori di riparazione o di riattamento. Quando esse vengono ricostruite, devono ridursi alle misure prescritte nel presente capitolo, salvo il disposto del precedente art. 5.

Case esistenti

Art. 60

I cortili delle nuove costruzioni dovranno avere un'area non minore di 1/6 della somma delle superfici dei muri che li circondano, valutata senza detrazione dei vuoti.

Art. 61

**AMPIEZZA
DEI CORTILI**

Inoltre dovrà verificarsi che conducendo al piede di ogni muro la normale nel punto medio fino al muro opposto, questa non dovrà risultare minore della metà dell'altezza del muro stesso ed in ogni modo dovrà non essere minore di m. 5.50.

I cortili potranno avere delle appendici della larghezza minima di m. 3.00 e della profondità massima di m. 5.

Art. 62

I vuoti detti pozzi di luce o chiostrine sono permessi solo nel caso di provata impossibilità di dare in modo migliore luce ed aria all'interno di un corpo di fabbrica e riservandoli esclusivamente per illuminare corridoi, latrine, bagni o camerette di altro uso purché non da letto e di superficie inferiore a mq. 4.00, escluse inoltre le stalle, le cucine, i forni e le officine emananti esalazioni.

L'area libera di ogni chiostrina dovrà essere di almeno mq. 12.00 e la normale minima misurata sull'asse di ciascuna finestra sino al muro opposto dovrà risultare non minore di m. 3. Le chiostrine dovranno essere accessibili, avere il pavimento impermeabile ed adatto per le sue inclinazioni a smaltire le acque piovane.

Art. 63

Allorché uno o più lati di un cortile fossero recinti da un semplice muro divisorio, non più alto di m. 4.00 o da una cancellata, queste superfici verticali di separazione saranno ritenute come non esistenti, ed il cortile benché così diviso, sarà considerato come formante un'area sola.

Art. 64

Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque entro apposta chiavica comunicante con la chiavica stradale più prossima, e munita di bocca inodore

CHIOSTRINE

ALTRE NORME RIGUARDANTI I CORTILI

Se nell'escavazione di strade, terreni, ecc. si trovino tratti di cunicoli, di fognie o di altre opere destinate a condurre acque o materie di espurgo, se ne deve avvertire immediatamente l'Autorità municipale, e si devono interrompere i lavori fino a che gli incaricati del Comune si siano recati sul luogo ed abbiano impartite le istruzioni opportune.

Se nei lavori di escavazione si trovino terre impregnate di materie organiche in putrefazione, o pozzi neri fuori uso si devono asportare le prime e vuotare i secondi riempiendoli poi di terra.

Se non sia possibile esportare le dette materie, esse devono essere sottoposte a un trattamento chimico, approvato dall'ufficio sanitario, che valga a sanificarle.

**TERRENO IN-
QUINATO, PO-
ZZI E POZZI
NERI FUORI USO**

Art. 67

NORME IGIENICO - EDILIZIE

CAPITOLO VIII.

I cortili pensili dovranno essere facilmente accessibili per la nettezza. A questo scopo, anche nel caso di copertura a cri-
stalli, dovrà lasciarsi un passaggio all'ingiro.

**CORTILI
PENSILI**

Art. 66

I cortili potranno essere pavimentati oppure sistemati nella parte centrale con aiuole e viali inghiatiati, ma in questo caso dovranno sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavim-
tata larga almeno m. 1,20.
Analogamente dovranno avere le aree scoperte adiacenti ai fabbricati.

AREE SCOPERTE

Art. 65

PIANI

PIANI
RANNE
SOTTI

SPESI
ISO
SI

PIANI TERRENI

I piani terreni, quando non abbiano cantine sottostanti, dovranno essere isolati dal suolo mediante un vespajo costruito a regola d'arte eccezione fatta per i locali adibiti a stalla, lavatoio e simili.

Nei locali adibiti ad abitazione, il piano del pavimento do-

Art. 70

I sotterranei abitabili con detto permesso dovranno corrispondere alle norme di cui all'articolo 71 ed inoltre sporgere per almeno un metro dal terreno ed essere isolati dal suolo mediante vespajo sottostante al pavimento ed intercapedine ben fognata ed areata intorno ai muri perimetrali.

Le finestre potranno avere la superficie minima di 1/15 della superficie del pavimento.

I sotterranei di nuova costruzione a qualunque uso destinati, dovranno essere ben ventilati, illuminati direttamente e difesi dalla umidità del terreno con camera d'aria od almeno con strato di materia isolante. Essi non potranno essere destinati ad abitazione permanente delle persone senza uno speciale permesso dell'Autorità comunale.

PIANI SOTTERRANEI E SEMI SOTTERRANEI

Il piano dei sotterranei deve trovarsi ad un metro almeno al di sopra del livello medio della falda acqua sotterranea, o quando ciò non sia possibile, deve essere provveduto di adatta fognatura.

Art. 69

I sotterranei di nuova costruzione a qualunque uso destinati, dovranno essere ben ventilati, illuminati direttamente e difesi dalla umidità del terreno con camera d'aria od almeno con strato di materia isolante. Essi non potranno essere destinati ad abitazione permanente delle persone senza uno speciale permesso dell'Autorità comunale.

**STRATO ISOLANTE
SPESSORE DEI MURI**

Le case di abitazione dovranno avere i muri sopra terra separati dal terreno e dai muri sottostanti mediante uno strato impermeabile, quali sono l'asfalto, ed altri materiali isolanti.

Tutti i muri devono avere uno spessore di almeno cm. 45, ad eccezione di quelli dell'ultimo piano (ultimo in relazione all'ampiezza della strada) che potranno avere lo spessore di cm. 30.

Art. 68

SCALE

Tutte le scale che servono a più di due piani, oltre il ter-

Art. 74

una superficie non inferiore a mq. 1,80.
ficie del pavimento, e se vi è una sola finestra, essa deve avere
luminante non deve essere inferiore ad un decimo della super-
ficie della superficie il-
avere non meno di una finestra all'aria libera. La superficie il-
Tutti gli ambienti destinati ad uso di abitazione devono

FINESTRE

Art. 73

dutores del calore.
sto dovrà essere ricoperto con un altro pavimento meno con-
dovrà essere di cm. 35. Se il terrazzo è rivestito di asfalto, que-
Nel caso che la copertura sia a terrazza, tale intercapedine
essere sufficientemente ventilata.

cm. 25 dal tetto, costituendo così una camera d'aria che dovrà.
Il soffitto dovrà essere posto ad una distanza di almeno
ed una altezza media di m. 3.00.
m. 2,00 misurata sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto;
I sottotetti per essere abitabili debbono avere un'altezza di

SOTTOTETTI

Art. 72

una cubatura non inferiore a mc. 27.
Ogni locale usato per abitazione permanente deve avere

DI ABITAZIONE

PIANI

Gli ambienti dei piani a solaio debbono avere un'altezza
di almeno m. 3,00 misurata come all'art. 70.

Art. 71

dell'intradosso.
misurata all'imposta con quella misurata nel punto più alto
Negli ambienti coperti con volte si farà la media dell'altezza
dal pavimento al soffitto.
L'altezza degli ambienti dovrà essere di almeno metri 3,50
vrà essere almeno 30 cm. superiore al piano del terreno circostante.

LATRINE

CONDIZI
DIVERSE
ABITAZI

LATRINE

Ogni fabbricato destinato ad uso di abitazione deve essere provvisto di una latrina almeno per ogni famiglia e per ogni appartamento. Negli uffici, nei dormitori e nei luoghi frequentati dal pubblico, le latrine, devono essere in numero proporzionato al numero delle persone che li frequentano.

Le latrine devono essere appartate in modo che non comunichino direttamente con le cucine, né con le camere da letto; ed essere direttamente aerate ed illuminate. Devono inoltre essere munite di vaso interruttore idraulico.

Art. 76

1. — di sufficiente acqua potabile;
2. — di acquai con condutture impermeabili;
3. — di latrine;
4. — di mezzi per lo smaltimento, ben regolato, delle acque piovane;
5. — di camino, con cappello e fumaiolo

CONDIZIONI DIVERSE PER ABITAZIONI

Le case che servono per abitazione devono essere bene aerate, illuminate, imbiancate pulite ed asciutte. Devono, inoltre, essere provvedute:

Art. 75

Soltanto quelle dei due ultimi piani possono essere illuminate dall'alto mediante apposito lucernario di superficie non minore di un quarto della superficie dell'ambiente della scala, con sufficienti aperture per la ventilazione diretta coll'esterno.

Il numero dei quartieri servito da una sola scala dovrà essere limitato a seconda delle condizioni di aereazione e di ampiezza della scala stessa e non dovrà essere superiore a quattro per piano.

Non potranno prendere luce dalle trombe della scala altri ambienti all'infuori degli ingressi, corridoi, anditi ed altri passaggi.

reno, devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aperte all'aria libera.

POZZI NERI

I pozzi neri devono essere costruiti nel sottosuolo non coperto dal fabbricato e distaccati dai muri, mediante uno strato di terreno argilloso, o di calcestruzzo dello spessore di centimetri cinquanta. Tali pozzi devono avere le pareti dello spessore di almeno centimetri quindici, rese impermeabili con intonaco a

Art. 80

Allorchè il Comune modifica la sede o la forma della fogna comunale, i proprietari dei fognoli privati, che vi fanno capo, sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo le esigenze della nuova opera comunale ed a tutte loro spese. Così anche se si verificherà che i fognoli privati, risultino irregolari o dannosi al buon funzionamento della fognatura, i possessori di essi sono obbligati a modificarli a loro spese.

MODIFICAZIONE DEI FOGNOLI

Art. 79

Gli imbocchi dei fognoli nei cortili od in altri spazi interni delle abitazioni, devono essere muniti di chiusini inodori. Nell'immettere i fognoli privati nelle fogne pubbliche, si devono osservare le norme e condizioni che saranno prescritte dall'Autorità municipale ed in ogni caso l'immissione deve farsi a mezzo di sifone.

IMBOCCHI DI FOGNOLI

Art. 78

Le condotture destinate a raccogliere le materie delle latrine devono essere di materiale impermeabile ed esattamente aggettuate, in modo che non avvengano infiltrazioni. Ogni vaso di latrina a sifone dovrà immettere direttamente nel tubo di ventilazione che sarà elevato fin sopra il tetto. Dette condotture debbono avere sezione e pendenza sufficienti per l'uso al quale sono destinate e per mezzo di fognoli impermeabili debbono scaricarsi nelle pubbliche fogne quando ciò sia possibile, oppure nei pozzi neri privati di cui all'art. 80.

CONDOTTURE E FOGNE

Art. 77

SCUDERIE E STALLE

LOCALI PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI

EDIFICI PER ABITAZIONI COLLETTIVE

SCARICO DEGLI ACQUAI, BAGNI, ECC.

**SCARICO DEGLI
ACQUAI, BAGNI,
ECC.**

Le condutture di scarico degli acquai, lavandini, vasche da bagno, ecc. debbono essere munite di sifone di interruzione prima dell'immissione nelle condutture principali.

Art. 81

cemento idraulico se in mattoni o di centimetri dieci se in cemento di cemento; devono avere gli angoli arrotondati, il fondo concavo, devono essere ventilati per mezzo di tubi che vadano fino sopra il tetto, ed il coperchio deve chiudere ermeticamente. È obbligo dei proprietari di curarne la manutenzione e il periodico vuotamento con pompe inodori.

**EDIFICI PER
ABITAZIONI
COLLETTIVE**

Tutte le prescrizioni di questo Regolamento, concernenti l'abitato, devono essere applicate anche agli edifici destinati per abitazione collettiva - collegi, ospizi, scuole, asili, ecc. - i quali devono, inoltre, avere un'ampiezza proporzionata, al numero degli individui che vi siano accolti.

Art. 83

**LOCALI PER LA
LAVORAZIONE
DELLE CARNI**

I locali per deposito, conservazione, lavorazione o spazio delle carni devono essere sufficientemente ampi, ben ventilati, devono avere il pavimento in declivio, impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti, contro le quali si appoggiano le carni, devono essere coperte con lastre di marmo, o con altra materia impermeabile e liscia, fino all'altezza di almeno due metri, a partire dal suolo. Tali locali devono inoltre essere provveduti di abbondante acqua per il lavaggio, di condotto e chiuso inodo- ro, per lo smaltimento delle acque luride.

Art. 84

**SCUDERIE E
STALLE**

I locali destinati ad uso di scuderia e di stalla devono avere un'ampiezza corrispondente a 25 metri cubi per ogni animale grosso, e a 12 metri cubi per ogni animale piccolo che vi sia

ricoverato; devono essere bene aereati, illuminati imbiancati e lavati con materiale impermeabile, a pendenza sufficiente per lo scolo dei liquidi; devono avere fognoli con chiusura inodore. Le rastrelliere, gli abbeveratoi e le mangiatoie devono essere di materiale di facile lavatura e disinfezione.

Art. 85

Le rimesse che servono oltre che per custodire le vetture, anche per la loro nettezza, devono avere scoli per le acque e chiusini inodori.

Art. 86

Le case rurali debbono rispondere alle norme igieniche degli articoli precedenti con le seguenti modificazioni ed aggiunte: a) l'altezza dei locali potrà essere di m. 3.00 anche al piano terreno;

b) per gli ambienti d'abitazione valgono le disposizioni relative ai sottotetti (Ved. art. 72) esclusione fatta per l'obbligo della soffittatura;

c) le finestre potranno avere una superficie di 1/15 dei pavimenti con una superficie minima di metri quadrati uno per ogni finestra;

d) non è obbligatoria l'applicazione di grondaie e pluviali ma si dovrà costruire intorno al fabbricato una cunetta di almeno no cm. 50;

e) le latrine, quando non siano provviste di acqua corrente, dovranno essere costruite separate dalla casa dalla quale dovranno distare non più di trenta metri ed in tal caso dovranno essere costruite con le norme speciali che indicherà l'ufficio di igiene;

f) gli ovili, i porcili, i pollai, ecc. debbono essere sufficientemente ampi, aereati ed illuminati e debbono avere una pavimentazione a declivio, munito di scarico con condotta fino al pozzo nero;

CASE RURALI

RIMESSE

DENUNCIA DI
COBERTURA
LICENZA DI
ARBITABILITÀ

POZZI

ca
l'
ti
ce
ti
mi
pi
ti
es
di
di
sa
te
de
no
di
br
se
ni
ne
lu
la
de
la
di
ri
las

g) i pozzi neri se costruiti a distanza minore di m. 10 dalla casa colonica, dovranno essere costruiti secondo le norme dell'art. 80.

Art. 87

Quando una fabbrica sia ultimata in ossatura e coperta, il proprietario, prima di cominciare gli intonaci, dovrà darne denuncia all'ufficio tecnico comunale per gli eventuali accertamenti anche in relazione alla licenza rilasciata.

Quando il fabbricato sia completamente ultimato prima di essere adibito ad uso di abitazione, dovrà domandarsi la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità prescritto dalla legge sanitaria; a questa visita prenderà parte l'Ufficiale sanitario per le constatazioni tecnico sperimentali di sua competenza secondo le norme indicate nel Regolamento d'Igiene.

Il proprietario, debitamente avvertito del giorno e dell'ora dell'accesso, potrà intervenire o farsi rappresentare. La licenza di abitabilità non potrà essere domandata se non dopo spirati sei mesi dalla denuncia di cui al primo comma di questo articolo, nel qual computo i mesi di novembre e febbraio saranno valutati ciascuno per mezzo e quelli da giugno a settembre per uno e mezzo. Se nel periodo di quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda di abitabilità, fatta nel termine e nelle condizioni di cui sopra, non abbia avuto luogo la visita definitiva, il fabbricato potrà essere abitato sotto la responsabilità del proprietario.

Art. 88

Quando si voglia scavare nuovi pozzi d'acqua potabile si deve chiedere precedentemente la licenza al Sindaco, inviando la pianta topografica e tutte le altre indicazioni necessarie. Non sarà permessa la costruzione di pozzi che non siano distanti da latrine, fosse escrementizie, concimale e depositi in-ridi, almeno 20 metri; e non abbiano intorno all'apertura un lastriato impermeabile del raggio di 2 metri, con gli opportuni

scoli e convogliamenti, a distanza dell'acqua piovana. Essi devono avere le pareti perfettamente impermeabili sino al livello della sorgente.
I pozzi devono sempre essere coperti e frequentemente purgati.

Art. 89

Sono permesse le cisterne solo ove non sia possibile procurarsi in altro modo della buona acqua potabile, ma alla condizione che tanto le cisterne che i condotti di alimentazione siano di materiale impermeabile.

Esse devono essere munite di un deviatore di scarico per la esclusione delle acque piovane e di pozzetti di filtro costruiti secondo le norme che saranno indicate dall'ufficio d'igiene.

Art. 90

Nessun tubo conduttore d'acqua potabile può essere posto o fissato entro fognoli o pozzetti di smaltimento: quando ciò sia indispensabile, deve essere munito di un involucro che possa offrire protezione al tubo dell'acqua.

Nelle nuove condutture e nella rinnovazione delle esistenti devono escludersi i tubi di piombo; questi sono tollerati soltanto per le diramazioni interne delle case.

CAPITOLO IX.

PRESCRIZIONI SPECIALI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA SOVRIGLIANZA - CONTRAVVENZIONI

Art. 91

All'Autorità municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle trontì dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie:

VIE PRIVATE

RIMOZIONI

NUMERO CIVICO

no ne

che sc

so e l

inizi

un in

tura a

nume

acces

esser

casa

nei l

venn

obbl

prop

fa af

di ti

e le

tori

Quando uno o più proprietari intendano di aprire od anche solo di iniziare per proprio conto una strada prevista o meno nei piani regolatori o di ampliamento, devono presentare al

Art. 94

Il proprietario ove voglia eseguire lavori di qualsiasi natura alla fronte di un fabbricato nella parte in cui sia apposto un indicatore o altro degli oggetti di cui all'art. 91, prima di iniziare l'opera, dovrà ottenere dall'Autorità comunale il permesso e le opportune prescrizioni.

Art. 93

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a proprie spese l'indicatore del numero assegnato. Il proprietario del fabbricato riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove venne collocato, senza sottrarlo alla pubblica vista. Gli indicatori delle vie sono pure apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista. In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che devono essere aboliti.

Art. 92

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a proprie spese l'indicatore del numero assegnato. Il proprietario del fabbricato riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove venne collocato, senza sottrarlo alla pubblica vista. Gli indicatori delle vie sono pure apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista. In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che devono essere aboliti.

a) le mensole, i ganci, i tubi, i sostegni ed i fili conduttori elettrici ecc. per i servizi pubblici;

b) le nicchie e le lastre per gli ornati;

c) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e le altre indicazioni di pubblica utilità;

d) le plastrine ed i capsali per indicazioni altimetriche di tracciamenti e di idranti;

e) gli orologi.

I cortili e le vie private anche in fatto già esistenti e comunicanti colle vie e piazze pubbliche, che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 94, dovranno essere chiuse con muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi sopra disegno approvato.

L'autorità comunale avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse - a giudizio dell'Autorità comunale - necessario nell'interesse pubblico.

Art. 96

Non saranno applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni esclusivamente destinate all'uso agricolo.

Chi intende di fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà provvedere un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata autorizzata dal Comune come all'articolo precedente.

Art. 95

Chi intende di fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà provvedere un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata autorizzata dal Comune come all'articolo precedente.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni di questo Regolamento, precisamente come se spettassero una via pubblica.

Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico congruamente garantito, a giudizio dell'Amministrazione municipale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venir ricavata in consegna dal Comune, provvedendo anche alle fognature a norma dei regolamenti municipali.

GI

I

ISPEZIONI E VISITE

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree fabbricabili in fregio a vie e spazi pubblici, sieno da queste difese con muri di cinta od almeno con recinti solidi e di aspetto decoroso a giudizio dell'Autorità comunale.

Art. 97

L'Autorità municipale potrà a mezzo dei suoi Agenti o di incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare loro andamento, ed il proprietario e l'assunto-re delle opere dovranno esibire, a richiesta, i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Potrà pure procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qual volta ne appaia la opportunità per ragioni di pubblico interesse, o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela dell'incolumità pubblica.

Quando la necessità della visita sia determinata da negligenza e comunque da inosservanza delle disposizioni vigenti da parte del proprietario, oppure quando trattasi di visite supplementari o straordinarie, alle visite ordinarie prescritte dal Regolamento d'igiene, il proprietario dovrà versare al Comune per ogni visita la somma di L. 15, oltre al rimborso delle spese per la visita stessa.

Art. 98

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono ammesse a conciliazione e punite a termine di legge.

Art. 99

Nei giudizi di contravvenzione al disposto del presente Regolamento, il Sindaco, costituendosi ove sia d'uopo, parte civile, provoca, a titolo d'indennità nell'interesse del Municipio,

Art. 100

CONTRAVVENZIONI

la demolizione o la riforma delle opere contrarie alle prescrizioni del Regolamento stesso, e ciò salvo sempre l'applicazione dell'art. 133 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 101

Sono annullate tutte le disposizioni dei Regolamenti municipali che fossero in contraddizione con quanto prescrive il presente Regolamento.

Art. 102

I lavori che fossero già stati autorizzati e quelli in corso di esecuzione ma che non venissero ultimati entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno entro tale periodo uniformarsi a tutte le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare a quelle degli articoli 1, 8, 9, e 10 relativi alle dichiarazioni di presa visione dei Regolamenti e di fissazione del termine di esecuzione, alla nomina ed alla firma del direttore dei lavori e dell'esecutore, alla consegna dei punti fissi di linea e di livello, al deposito per spese di ripristino e alla affissione della tabella coi nomi degli interessati alla costruzione.

Art. 103

E' data facoltà all'Amministrazione comunale di derogare in parte dalle disposizioni del presente Regolamento, tutte le volte che le disposizioni stesse non fossero applicabili a nuovi fabbricati senza grave danno dell'interesse pubblico o privato in dipendenza di situazioni create nelle aree o nei fabbricati esistenti per l'applicazione dei regolamenti precedenti.

Ai proprietari di fabbricati esistenti che non si trovassero in armonia con il presente Regolamento, oltre quanto è disposto agli articoli 37, 38, 42, 44, 50 ecc. è dato un termine di anni tre dalla entrata in vigore del Regolamento stesso per provvedere alle modifiche dei loro fabbricati.

Art. 104